

Scambio di lettere del 15 maggio/13 giugno 2012

**tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno di Norvegia
concernente la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e
il Regno di Norvegia per evitare le doppie imposizioni in materia
di imposte sul reddito e sul patrimonio e il relativo Protocollo firmati
il 7 settembre 1987 a Berna, nel tenore modificato dai Protocolli
firmati a Oslo il 12 aprile 2005 e il 31 agosto 2009**

Entrato in vigore con scambio di note il 27 luglio 2012

Traduzione¹

Sigbjørn Johnsen
Ministro delle finanze
del Regno di Norvegia

Oslo, 13 giugno 2012

Oslo

Sua eccellenza
Eveline Widmer-Schlumpf
Presidente della Confederazione Svizzera
Berna

Eccellenza,

Ho l'onore di confermare la Sua lettera del 15 maggio 2012 del seguente tenore:

«Ho l'onore, in riferimento alla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Norvegia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e il relativo Protocollo firmati il 7 settembre 1987² a Berna, modificati dai Protocolli firmati a Oslo il 12 aprile 2005³ e il 31 agosto 2009⁴ a Oslo (di seguito «la Convenzione») nonché dallo scambio di lettere del 31 agosto 2009 concernente l'articolo 26 della Convenzione, di sottoporle a nome del Consiglio federale svizzero le seguenti proposte per accordo:

1. La seguente disposizione è applicabile a richieste di scambio di informazioni secondo l'articolo 26 (Scambio di informazioni) della Convenzione (di seguito «regola d'interpretazione»): il riferimento alle informazioni «verosimilmente pertinenti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile. Sebbene le informazioni da fornire nella richiesta di assistenza

¹ Dal testo originale inglese.

² RS **0.672.959.81**

³ RU **2006** 237

⁴ RU **2011** 197

amministrativa costituiscano importanti requisiti procedurali volti a impedire la «fishing expedition», esse non devono essere interpretate in modo da ostacolare uno scambio effettivo di informazioni.

2. In conformità con la regola d'interpretazione è possibile rispondere a una domanda di assistenza amministrativa, se lo Stato richiedente:
 - a) identifica la persona oggetto del controllo o dell'inchiesta, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l'indirizzo; e
 - b) indica, sempre che le siano noti, il nome e l'indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste; a condizione che non si tratti di una «fishing expedition».

Nel caso in cui il Governo del Regno di Norvegia accetti le proposte succitate, ho inoltre l'onore di proporre che la presente nota e la risposta di Sua Eccellenza siano considerate come un accordo tra i due Governi che entra in vigore il giorno in cui la seconda nota diplomatica tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno di Norvegia comunica la reciproca conclusione delle procedure interne relative all'entrata in vigore ed è applicabile dalla data dell'entrata in vigore del Protocollo che modifica la Convenzione firmato il 31 agosto 2009 a Oslo.

Voglia gradire, Sua Eccellenza, l'espressione della mia alta stima.»

In nome del Governo del Regno di Norvegia, ho l'onore di confermare che la proposta contenuta nella lettera di cui sopra è accettata dal Governo del Regno di Norvegia. La lettera di Sua Eccellenza e la presente risposta sono considerate quale accordo tra i due Governi che entra in vigore il giorno in cui la seconda nota diplomatica tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno di Norvegia comunica la reciproca conclusione delle procedure interne relative all'entrata in vigore ed è applicabile dalla data dell'entrata in vigore del Protocollo che modifica la Convenzione firmato il 31 agosto 2009 a Oslo.

Voglia gradire, Sua Eccellenza, l'espressione della mia alta stima.

Sigbjørn Johnson
Ministro delle finanze